CAMERA DEI DEPUTATI N. 1734

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FOSCHI

Presentata il 23 luglio 1969

Disposizioni particolari a favore degli aiuti dirigenti di servizi ospedalieri di diagnosi e cura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Tanto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, quanto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri, prevedono solo tre qualifiche di sanitari ai quali sono affidate attribuzioni e conferite funzioni nei servizi di diagnosi e cura: il primario, l'aiuto, l'assistente.

Tralasciamo di soffermarci sulla prima e sulla terza qualifica e prendiamo in considerazione solo la seconda, a beneficio della quale è diretta la presente proposta di legge.

L'aiuto – dice il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, confermando sostanzialmente il disposto dell'articolo 25 del regio decreto del 1938, dianzi citato – è il sanitario che « collabora direttamente con il primario nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti » e che « sostituisce il primario in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza ».

Di fatto si è verificato però che presso numerosi ospedali alcuni importanti servizi, alla cui direzione si sarebbe dovuto porre un primario, sono stati affidati, mediante concorso o per delibera di conferimento di incarico, ad aiuti ai quali è stata data la qualifica di « aiuti dirigenti ». Con il che, ovviamente, si è venuto ad attribuire al sanitario, cui è stata conferita, una posizione non dissimile da quella del primario, se non per quanto attiene alla definizione giuridica e, in conseguenza, al trattamento economico che è esattamente corrispondente alla metà. Ne è derivata una situazione di fatto tutta nuova e particolare, nella quale qualifica e funzione non trovano un punto di coincidenza; ma che nei suoi effetti è stata di tutto vantaggio per le amministrazioni ospedaliere che le hanno dato origine, in quanto, oltre a consentire ad esse la realizzazione di immediati notevoli benefici economici, hanno fatto conseguire miglioramenti nella qualificazione dei servizi e delle specialità, fino allora tenuti in scarsa considerazione per il modesto grado di efficienza in cui si trovavano prima che l'aiuto dirigente imprimesse loro, con qualificate prestazioni, una spinta evolutiva.

Con la presente proposta di legge non si tende a dare un riconoscimento e una disciplina giuridica alla qualifica di aiuto dirigente, da inserire tra le altre, proprie e ormai definite, del personale sanitario degli ospedali, ma si vuole evidenziare la sperequazione di trattamento cui verrebbero esposti gli aiuti dirigenti, che hanno una qualificata e spesso ragguardevole attività di servizio, nei confronti dei sanitari più giovani che potrebbero acquisire titoli di carriera molto più consistenti, fruendo semplicemente dei

molteplici aspetti positivi della nuova legislazione sanitaria. Se, ad esempio, venisse bandito un concorso al posto di primario, l'essere stato o meno « dirigente » di servizi ospedalieri non porrebbe alcuna differenza tra aiuti che vi partecipassero insieme.

È questo e quant'altro appare palesemente ingiusto, che con la presente proposta di legge intendiamo eliminare.

Anche perché la posizione conseguita dall'aiuto dirigente sul piano professionale e dirigenziale sarebbe inevitabilmente minacciata e compromessa quando al suo posto subentrasse un primario ed egli venisse declassato, tornando al rango di semplice aiuto.

È vero, siamo di fronte a una categoria atipica, ma ciò non toglie che si debba protezione agli interessi maturati a favore di quanti ne fanno parte, specie quando si consideri l'efficienza funzionale e il prestigio che essi hanno conferito ai servizi cui sono stati preposti e quanto degnamente e con quale opportunità e utilità la loro iniziativa e la loro preparazione hanno supplito alla carenza numerica di primari nei poco remunerativi ospedali periferici, che sarebbero indubbiamente entrati in crisi, funzionale oltre che economica, al momento del decreto ministeriale dell'8 gennaio 1965, sullo scorporo dei servizi.

Una indagine statistica svolta di recente su 900 ospedali italiani generali e specializzati di prima, seconda e terza categoria, esclusi gli ospedali INAIL, INPS, ha dato risultati e fornito indicazioni sul numero degli aiuti dirigenti che non si supponeva fosse così elevato.

Dalle risposte trasmesse da 476 ospedali è stato possibile accertare l'esistenza di un totale di 425 posti in organico di aiuto dirigenti; si può quindi con molta buona approssimazione ritenere che il loro numero complessivo sia superiore al doppio e che quindi maggiore deve essere l'impegno per risolvere una situazione che appare quanto meno ambigua sotto il profilo umano e alquanto ibrida sul piano giuridico.

Non c'è dubbio, infatti, che il riconoscimento formale di una qualifica e l'esercizio di una funzione direttiva non corrispondente ad essa possano produrre effetti giuridici che non si può non prendere in considerazione.

E non tanto per la rilevanza che può o non acquistare l'aver attribuito a chi aveva la qualifica formale di aiuto quella sostanziale di dirigente, che, sebbene contrastante con la prima, tuttavia conferiva carattere di prevalente valorizzazione della funzione – non pretesa, peraltro, dal dipendente, ma liberamente concessa dall'amministrazione nell'esercizio di poteri che antecedentemente alle leggi delegate del 1969 non le erano preclusi – quanto, e piuttosto, per il sorgere e il maturare di autentici diritti soggettivi, a contenuto morale e a contenuto sostanziale, che attribuiscono agli aiuti dirigenti la pretesa a non essere privati delle funzioni che sono state loro conferite con legittimo provvedimento e a non essere destinati a mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate e assolte.

Diritti, questi ultimi, che sarebbero senz'altro conculcati qualora venissero banditi concorsi a primario per posti da essi ricoperti. Nel qual caso agli aiuti dirigenti sarebbe consentita l'impugnativa della delibera con la quale l'amministrazione bandisce il concorso, mediante ricorso davanti al Consiglio di Stato o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Onorevoli colleghi, confidiamo che tutto quanto precedentemente è stato detto per illustrare la precaria situazione giuridica di circa un migliaio di sanitari che, con particolare personale sacrificio, hanno dato alla propria professione, dignità, autonomia e prestigio nell'ambito ospedaliero, valga ad ottenere dal Parlamento il consenso alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

I dirigenti con qualifica di aiuto di servizi o di sezioni di diagnosi e cura, che ricoprono tale ruolo dopo regolare concorso, nel caso in cui il loro posto in ruolo di dirigente venga trasformato in quello di primario, assumono il nuovo ruolo. Qualora non fosse creato il nuovo ruolo di primario assumono direttamente la qualifica di aiuto-capo sezione.

ART. 2.

I dirigenti con qualifica di aiuto che ricoprono tale ruolo non per concorso, qualora il loro posto venga trasformato in ruolo di primario, hanno diritto ad un concorso a primario loro riservato.

Nel caso non fosse creato il nuovo ruolo di primario, hanno diritto ad un concorso riservato ad aiuto-capo sezione.

ART. 3.

Ai fini della partecipazione a concorsi di idoneità, nazionale, regionale e di assunzione locale, il servizio prestato dagli aiuti dirigenti deve essere conteggiato con punteggio come se fosse stato prestato con la qualifica di primario.